



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 29.04.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

**Oggetto: Stipula contratto di collaborazione con Ing. Miozzi Carmenzo.
Determinazione n. 103 del 10.04.2015 – Annullamento in autotutela**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo

dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Richiamata la determinazione n. 103 del 10 aprile 2015 con la quale è stato conferito un incarico di collaborazione all'Ing. Carmenzo Miozzi per l'attività di supporto e sistematizzazione dei contenuti e degli indirizzi interpretativi da seguire nell'applicazione della normativa che disciplina la "nuova procedura", nonché per l'attività istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnici e strutturali dei progetti;

Visto il contratto stipulato, in esecuzione della citata determinazione n. 103/2015, con l'Ing. Carmenzo Miozzi con decorrenza dal 10 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;

Dato atto che l'efficacia del contratto è subordinata al positivo superamento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09;

Considerato che il contratto in questione è stipulato ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 165 del 2001;

Considerato che, ai sensi del comma 6-bis del citato art. 7 del D. Lgs. 165 del 2001, *"le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"*;

Dato atto che, secondo specifica giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Deliberazione n. 12/2011), la normativa di cui all'art. 7, comma 6-bis del sopra citato decreto non consente alcuna deroga alle procedure comparative, atteso che la richiamata norma è espressione dei principi di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge n. 241/1990 *"Legge sul procedimento amministrativo"* ed in particolare l'articolo 21-nonies che disciplina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi;

Ritenuto pertanto provvedere all'annullamento, in sede di autotutela, della Determinazione n. 103 del 10.04.2015 e degli atti consequenziali;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa

- a) di annullare, in sede di autotutela, la Determinazione n. 103 del 10.04.2015 e gli atti consequenziali;

- b) di revocare il contratto di collaborazione sottoscritto con l'ing. Carmenzo Miozzi, nato a Campobasso il 28 marzo 1974, in data 10 aprile 2015;
- c) di annullare l'impegno di spesa per il corrispettivo previsto pari ad € 32.600,00 disposto con Determinazione n. 103 del 10.04.2015;
- d) di comunicare il presente provvedimento all'Ing. Carmenzo Miozzi;
- e) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 29.04.2015

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

